

AULA 'B'



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**Contratti a
tempo
determinato -
fondazioni
liriche -
conversione -**

**R.G.N.
18771/2017**
Cron.
Rep.
Ud. 8/3/2022
PU



ORIDINANZA INTERLOCUTORIA



**2022
787**

Pag.1



determinazione risarcimento in subordine affermazione del principio di diritto ex art. 363 cod. proc. civ.;

udito l'Avvocato AURELIO GENTILI;

udito l'Avvocato DOMENICO DE FEO.

FATTI DI CAUSA

1. Danilo Caproli conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma chiedendo che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la Fondazione dal 9.5.2006 al 25.3.2010 per lo svolgimento delle mansioni di macchinista e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre al risarcimento dei danni.

2. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che i contratti di lavoro subordinato con le fondazioni lirico-sinfoniche non sono di regola stipulati a tempo indeterminato, che l'apposizione del termine senza la specificazione delle ragioni o con ragioni generiche non determina il venir meno degli effetti di tale apposizione e che il divieto di rinnovazione era tale da impedire ogni abuso in conformità alla direttiva 1999/70/CE.

3. La Corte d'appello di Roma confermava la suddetta pronuncia.

Ricostruita la normativa dei contratti a termine nel settore degli enti/fondazioni lirico-sinfoniche e distinti, in particolare, tre periodi (1. quello in cui gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate avevano personalità giuridica di diritto pubblico ex l. 14 agosto 1967, n. 800; 2. quello di applicazione della normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici ex d.l. 11 settembre 1987, n. 374, conv. in l. 29 ottobre 1987, n. 450; 3. quello successivo al 23 maggio 1998, data nella quale, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367 e del d.l. 24 novembre 2000, n. 345, conv. in l. 26 gennaio 2001, n. 6, si compie la trasformazione dei suddetti enti, da enti pubblici a fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato), la Corte territoriale evidenziava che, con la trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate non facevano più parte del complesso delle "pubbliche amministrazioni", con conseguente inapplicabilità delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche raccolte nel T.U. n. 165/2001;



ciò aveva comportato la contestuale trasformazione della natura giuridica del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ente, che diventava un comune rapporto di lavoro subordinato, con salvezza di eventuali regole speciali dettate dalla normativa di trasformazione (cfr. Cass., Sez. Un., 3 marzo 2010, n. 5029).

Osservava che la disciplina normativa del rapporto di lavoro subordinato privato a tempo determinato aveva trovato nuova sistemazione nelle norme del d.lgs. n. 368 del 2001 (entrato in vigore 24 ottobre 2001), emanato per adeguare la normativa interna in materia alla direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a termine.

Il suddetto d.lgs., pur disponendo (art. 11) l'espressa abrogazione, fra l'altro, della l. n. 230/1962, continuava a riconoscere la centralità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; prevedeva la necessità della ricorrenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, in luogo delle causali specifiche previste dalla l. n. 230 del 1962 o dalla contrattazione collettiva (art. 1, comma 1); confermava la previsione della forma scritta *ad substantiam* del contratto, dal quale devono risultare il termine e la specificazione delle suddette ragioni (art. 1, comma 2).

Richiamava il comma 4 dell'art. 11 cit. che così dispone: «*Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli artt. 4 e 5*» e quanto affermato da Cass. n. 6547/2014 circa il fatto che il d.lgs. n. 368 del 2011, art. 11 e il d.lgs. n. 367 del 1966, art. 22, comma 2, hanno la stessa portata normativa e identica *ratio*, volta a rendere meno rigorosa la possibilità di reiterazione dei contratti a termine - escludendo la conversione in contratti a tempo indeterminato in ogni caso di inosservanza delle regole poste dalle dette norme - in un settore caratterizzato da elevata flessibilità e temporaneità delle prestazioni, dal peculiare contenuto di professionalità, non sempre fungibile, e da esigenze di contenimento della spesa.

Richiamava, altresì, l'affermato principio di diritto secondo cui: "Successivamente alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998), e fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con



le fondazioni lirico sinfoniche si applica la disciplina prevista dalla l. n. 230 del 1962, con l'unica esclusione costituita dall'art. 2 legge cit., relativa alla proroghe, alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dal d.lgs. n. 367 del 1977, art. 22".

Riassumendo precisava che, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. del 2001, ai contratti del personale artistico e musicale è consentita: a) la proroga anche se la durata iniziale del contratto prorogato è pari o superiore ai tre anni; b) la possibilità di più proroghe; c) l'eliminazione del vincolo costituito dalla medesima attività lavorativa per cui era stato concluso il primo contratto; d) l'eliminazione del limite di durata complessiva del rapporto fissato in tre anni.

Evidenziava che, per effetto dell'inapplicabilità dell'art. 5 erano consentite: a) la successione dei contratti, ovvero la continuazione di fatto del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine iniziale o prorogato, anche oltre il termine di durata previsto dall'art. 5, comma 2; b) la riassunzione del lavoratore anche entro i periodi segnati dal comma 3; c) le assunzioni successive a termine, senza soluzione di continuità.

Al di fuori di queste esenzioni, la violazione delle altre disposizioni, e in particolare delle norme che prevedono la forma scritta *ad substantiam* e la specifica indicazione della causale, di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, dovevano essere riportate nell'ambito della disciplina ordinaria del contratto di lavoro a tempo determinato, con la conseguente conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato.

Richiamava l'ulteriore intervento normativo sulla specifica materia di cui al d.l. 30 aprile 2010, n. 64 (conv. con modificazioni nella l. 29 giugno 2010, n. 100) e, in particolare, il comma 6 dell'art. 3 (entrato in vigore l'1 maggio 2010), che ha così disposto: *«Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi la l. 22 luglio 1977, n. 426, art. 3, commi 4 e 5, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano,*



in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, commi 01 e 2. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata D.M. del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998».

Anche riguardo alla portata di tale normativa richiamava Cass. n. 6547/2014 cit.

Quanto alla regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche, a partire dall'1 maggio 2010 (ossia dalla data di entrata in vigore del più volte citato art. 3, comma 6, d.l. n. 64/2010), riteneva che non potesse sostenersi una totale liberalizzazione del contratto di lavoro a tempo determinato per le fondazioni lirico-sinfoniche, non essendo stato derogato l'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 368/2001, e che la deroga, in particolare, al comma 1 avesse ripercussioni significative sulle conseguenze di un'eventuale invalidità del termine apposto al contratto di lavoro, impedendone la conversione in contratto a tempo indeterminato ed il risarcimento del danno, ove prospettato come conseguenza diretta ed immediata della conversione stessa.

Riteneva che le stesse conseguenze (ossia non convertibilità ed impossibilità di configurare un danno come conseguenza di una conversione impedita) derivassero peraltro, nello specifico settore, a partire dal 1° gennaio 2006, anche da altre norme di legge (e così dall'art. 1, comma 595, l. n. 266 del 2005, legge finanziaria 2006; dall'art. 2, comma 392, l. n. 244 del 2007, legge finanziaria 2008, dall'art. 3, comma 5, d.l. n. 64/2010, dall'art. 11, comma 13, d.l. 8 agosto 2013, c.d. decreto "valore cultura" conv. in l. n. 112 del 2013, come poi mod. dalla l. n. 106 del 2014).

Conclusivamente riteneva che: a) i contratti a termine stipulati fino al 23 maggio 1998 non sono soggetti a conversione; b) i contratti a termine stipulati dal 23 maggio 1998 in poi (fermo restando quanto si è detto in ordine alla sostanziale insindacabilità di proroghe e rinnovi in senso tecnico)



devono essere giustificati secondo le previsioni della l. n. 230/1962 fino al 24 ottobre 2001 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 368/2001) e da lì in poi in base al disposto di tale ultimo decreto legislativo; c) per i contratti a termine stipulati dall'1 gennaio 2006 e fino al 10 maggio 2010 non è possibile la conversione a causa del c.d. "blocco delle assunzioni", ma in tal caso, per i contratti con clausola del termine viziata di nullità, sarà necessario "compensare" la mancata conversione con un risarcimento maggiore di quello da riconoscersi nei casi *sub b*); d) per i contratti a termine stipulati dal 10 maggio 2010 in poi non è possibile la conversione e nemmeno il risarcimento del danno (prospettato come conseguenza diretta del riconoscimento *ex tunc* della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), essendo venuto meno (per le fondazioni lirico-sinfoniche) il principio imperativo generale del contratto di lavoro a tempo indeterminato come genotipo dei contratti di lavoro.

Venendo allo specifico caso rilevava che tutti i contratti in questione erano stati stipulati dopo il 9/5/2006 e dunque non ne era ipotizzabile la conversione.

Peraltro, le causali indicate rispondevano pienamente ai requisiti di specificità, risultando indicate la sede di lavoro, le mansioni per le quali il lavoratore era stato assunto, la durata del rapporto, lo specifico spettacolo (o gli specifici spettacoli), il che consentiva pienamente la c.d. verifica di effettività della causale indicata. Peraltro, in tutti i contratti era stata indicata anche la possibilità che fosse richiesto al lavoratore di prendere parte ad ulteriori e diverse manifestazioni, in aggiunta o in sostituzione di quelle specificate in contratto, il che rendeva evanescente la richiamata 'verifica di effettività'. Pur tuttavia nulla in ordine a tale diversa attività era stato specificamente provato o anche solo allegato.

Assumeva che la nullità del termine poteva determinare la conversione del contratto solo in presenza di norma imperativa suscettibile di essere inserita in luogo di quella nulla (evenienza inesistente nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche).

4. Contro la sentenza Danilo Caproli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

5. La Fondazione Teatro dell'Opera di Roma ha resistito con



controricorso e formulato ricorso incidentale condizionato.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod.,. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2 del d.lgs. 368/2001.

Sostiene l'erroneità della sentenza impugnata là dove ha ritenuto che l'indicazione nei contratti a termine 1) della sede di lavoro, 2) delle mansioni, 3) della durata del rapporto 4) del titolo dello spettacolo, soddisfacesse le condizioni richieste dal d.lgs. 368/2001 per la legittimità dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro. Sostiene che le suddette indicazioni costituiscono non la "causale" o la "ragione" del contratto a termine, bensì i normali "elementi identificativi e costitutivi" di qualsiasi contratto di lavoro, mentre l'indicazione della durata del rapporto identifica la "natura" del contratto, ossia la temporaneità del rapporto di lavoro, non a tempo indeterminato ("regola o forma comune" di rapporto di lavoro, secondo il d.lgs. 368/2001 e la normativa europea), bensì a tempo determinato.

Assume, pertanto, che tali elementi non costituiscono "le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" a pena di nullità richieste dal d.lgs. 268/2001, per lo meno fino al 2010, anche riguardo ai rapporti di lavoro a termine stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche.

Anche l'indicazione del titolo o dei titoli degli spettacoli per i quali viene richiesta la prestazione lavorativa è "l'oggetto" del contratto, come del resto recita la stessa rubrica dei contratti di assunzione, sicché non costituisce la "ragione" dell'apposizione del termine ma, al più, una "specificazione" del tipo di attività richiesta in funzione delle conoscenze e professionalità del lavoratore.

L'insussistenza delle ragioni è ricavabile anche dalla circostanza che l'indicazione nei singoli contratti stipulati ad inizio delle stagioni, come ragione giustificatrice, della produzione di tutti (o quasi) gli spettacoli in programma a fronte di un periodo di iniziale impegno contrattuale variabile da 2 a 3 mesi è manifesta confessione che tali ragioni non esistono nonché dimostrazione dell'abuso e della simulazione.



Sotto altro aspetto censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la nullità del termine apposto al contratto di lavoro può non determinare la nullità dell'intero contratto (e, viceversa, comportare la conversione in contratto a tempo indeterminato) solo ove esista una norma imperativa suscettibile di essere inserita in luogo di quella nulla e rileva che, mentre per la generalità dei rapporti di lavoro esiste la norma imperativa di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 368/01, dal 1° maggio 2010 (e prima l'art. 1 l. n. 230/62), nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, tale norma non esiste più in virtù della deroga di cui all'art. 33, comma 6, del d.l. n. 64/2010 (secondo cui «*non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*» con le indicate conseguenze in tema di conversione e risarcimento del danno).

Rileva che la Corte non ha considerato che tale esclusione per il settore è stata introdotta dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 64/2010 e solo a partire dal 1°5.2010 potrebbe quindi applicarsi, e lo si contesta, il principio che si vorrebbe affermare. Peraltro, i fatti di causa risalgono ad un periodo precedente sicché, visto il principio *tempus regit actum*, ai contratti in questione trova integrale applicazione il d.lgs. n. 368/2001. Sovviene al riguardo la stessa sentenza della Corte Costituzionale 260/2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, come interpretato dal d.l. n. 69/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 98/2013 al comma 1 *bis* dell'art. 40, confermando che la nullità dell'apposizione del termine determina la conversione del rapporto.

Evidenzia che la tesi della Corte territoriale è stata disattesa da numerose pronunce di questa Corte di legittimità tra cui Cass. 10 luglio 2015, n. 14487, secondo cui l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale siano specificate le ragioni di cui al comma 1 del d.lgs. 368/2001.

2. Il Collegio ritiene che il motivo potrebbe essere fondato.

Il richiamo all'esigenza di produrre determinati programmi o spettacoli, ancorché nominativamente indicati, non è sufficiente al rispetto del principio di specificità, risolvendosi in una clausola di stile che riproduce la formula legislativa, senza evidenziare né quale sia l'effettiva e obiettiva esigenza che



ha giustificato il ricorso all'assunzione a termine - essendo evidente che la produzione di programmi e spettacoli che si succedono nel tempo costituisce una stabile e ineliminabile finalità aziendale- né il nesso tra le esigenze in questione la specifica assunzione del singolo lavoratore, di cui non è stato nemmeno dedotto il possesso di competenze professionali non sostituibili con le prestazioni del personale stabilmente alle dipendenze dell'azienda.

Questa Corte, con riferimento all'ipotesi prevista dalla l. n. 230 del 1962, art. 1, lett. e) - che, nel testo sostituito dalla l. 23 maggio 1977, n. 266, consente l'assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, con disposizione poi riprodotta negli stessi termini nel d.lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 7, lett. c), nel testo applicabile *ratione temporis* -, ha affermato che "il prescritto requisito della specificità esige che le caratteristiche oggettive dello spettacolo o del programma richiedano un apporto peculiare e temporaneo, che non possa essere fornito dal personale assunto in pianta stabile; pertanto, va esclusa la liceità dell'apposizione del termine nell'ipotesi di mera individuazione nel contratto dello spettacolo o del programma per la cui realizzazione il dipendente sia assunto, senza alcuna specificazione circa la natura e lo scopo di essi e prescindendo dalla temporaneità delle esigenze che rendono necessaria l'assunzione" (Cass. 11 dicembre 2012, n. 22657, ed ivi ulteriori richiami; Cass. 24 gennaio 2000, n. 774; Cass. 14 settembre 2012, n. 15455; Cass. 21 agosto 2015, n. 17064; v. pure Cass. 14 maggio 2019, n. 12776; Cass. 17 settembre 2020, n. 19418).

Tale giudizio si pone in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, impone che esse siano specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, obbligando il datore di lavoro ad indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la



specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (da ultimo, Cass. 2 aprile 2019, n. 9125; e prima, Cass. 6 febbraio 2016, n. 2331; Cass. 12 agosto 2015, n. 16758, Cass. 12 gennaio 2015, n. 208, Cass. 27 aprile 2010, n. 10033).

3. Il palesarsi della fondatezza del primo motivo del ricorso principale, prima ancora dell'esame del secondo motivo, impone preliminarmente l'esame del ricorso incidentale condizionato.

4. Con tale ricorso incidentale la Fondazione Teatro dell'Opera denuncia la violazione degli artt. 346, 434, 414 e 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sull'eccepita inammissibilità dell'appello, che non aveva chiesto l'accertamento della nullità del termine, così implicitamente rinunciando alle questioni ritenute assorbite dal Tribunale.

5. Il Collegio ritiene che il suddetto ricorso incidentale (condizionato) potrebbe essere inammissibile per difetto del necessario *ius postulandi* degli avvocati del libero foro ai quali la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma ha conferito procura speciale.

5.1. L'art. 1 del d.l. 24 novembre 2000, n. 345, convertito con modificazioni dalla l. 26 gennaio 2001, n. 6, al comma 1 ha disposto la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici indicati dall'art. 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e, al comma 3, ha previsto che «*La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità ... Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato*».

All'autorizzazione concessa dal legislatore, pur a fronte dell'affermata natura privatistica della fondazione, non si accompagna alcun'altra disposizione di carattere speciale inerente al regime del patrocinio, sicché la disciplina non può che essere quella dettata dal Testo Unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, applicabile alla fattispecie anche in difetto di espresso richiamo.

L'art. 43 del decreto, al comma 1, conferisce all'Avvocatura dello Stato



il potere di assumere la rappresentanza e la difesa *«di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato»*, a condizione che sia a ciò autorizzata *«da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto»*, ed ai successivi commi 3 e 4 aggiunge che, una volta intervenuta l'autorizzazione e fatto salvo il conflitto di interessi con amministrazioni statali, la rappresentanza e la difesa sono *«assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva ...»* con la conseguenza che ove, *«in casi speciali»*, l'ente autorizzato al patrocinio non intenda avvalersi dello stesso, sarà necessaria l'adozione di *«apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»*.

La *ratio* della disciplina va ricercata non solo nella necessità di evitare inutile dispendio di denaro pubblico, ma anche nell'obiettivo di tutelare, attraverso la difesa unitaria, l'interesse del singolo ente in modo armonico rispetto alle esigenze pubbliche perseguite dallo Stato e dalla P.A. nel suo complesso (Cass. n. 12642/2021), sicché caratteristica del patrocinio autorizzato è che difetta una piena discrezionalità dell'ente patrocinato nella scelta tra l'Avvocatura dello Stato ed il libero professionista, al quale l'incarico può essere conferito solo in via eccezionale e nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore.

5.2. Valorizzando detta *ratio* nonché la natura derogatoria della previsione contenuta nel comma 4 dell'art. 43, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24876 del 20 ottobre 2017 hanno osservato che l'atto deliberativo si configura come un requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo conferito all'avvocato del libero foro e la sua mancanza determina, nel giudizio di cassazione, la nullità della procura speciale e del ricorso, o del controricorso, rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto del comportamento acquiescente della controparte (punto 24 della motivazione).

Il richiamato principio è stato ribadito, in motivazione, dalle stesse Sezioni Unite con la più recente sentenza n. 3008 del 19 novembre 2019 che, dopo aver evidenziato le peculiarità della disciplina speciale dettata in relazione alla difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quanto a quella generale, che si trae dall'art. 43 del r.d. e che resta in quel caso applicabile



nelle materie convenzionalmente riservate all'Avvocatura, ha osservato che per la sottrazione al patrocinio autorizzato "sarà - come di consueto - indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all'avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez. Un. n. 24876/2017: e, pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare - a maggior ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l'art. 182 cod. proc. civ. - l'avvenuta rituale adozione di tale delibera".

5.3. Si tratta di principi che le sezioni semplici hanno ribadito in successive pronunce (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24545; Cass. 13 dicembre 2021, n. 39430) e che questa Corte ha già applicato alle fondazioni liriche affermando che: "Le fondazioni liriche, sebbene trasformate in fondazioni di diritto privato, possono continuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 345 del 2000, conv. dalla l. n. 6 del 2001, ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, configurandosi così un'ipotesi di "patrocinio autorizzato" per legge, ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che ove le fondazioni stesse, sempre a norma del citato art. 43, intendano in casi speciali non avvalersi della predetta Avvocatura, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza" (Cass. 21 novembre 2018, n. 30118).

Alla richiamata pronuncia dovrebbe darsi continuità, perché la Fondazione non può fare leva sulla natura privatistica per sottrarsi all'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 43 del r.d. n. 1611/1933. La volontà di estendere all'ente, seppure privatizzato, il regime del patrocinio autorizzato, con tutte le conseguenti implicazioni, è stata chiaramente espressa dal legislatore con il d.l. n. 345/2000, che integra la «*disposizione di legge*» di cui al comma 1 dell'art. 43, con la conseguenza che alla stessa non dovevano fare seguito ulteriori atti di natura regolamentare o amministrativa.

5.4. Una volta ritenuta la delibera requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo, gravano sulla parte i conseguenti oneri di allegazione e di prova (Cass., Sez. Un., n. 30008/2019), dei quali la Corte è tenuta a verificare il rispetto anche in assenza di tempestiva eccezione della



controparte, perché la mancanza delle condizioni richieste dall'art. 43 del r.d. rende il libero professionista privo del necessario *ius postulandi*. Non sono, quindi, condivisibili le conclusioni alle quali, in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, è pervenuta Cass. n. 16 gennaio 2020 n. 823, atteso che il principio secondo cui nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate questioni, seppure rilevabili d'ufficio, che richiedano accertamenti di fatto, non è estensibile alle questioni di carattere processuale inerenti alla corretta instaurazione del giudizio ed alla validità degli atti introduttivi dello stesso.

5.5. Alle questioni meramente processuali ed interne al giudizio di cassazione, quale è quella della validità della procura speciale conferita all'avvocato del libero foro, non si applicano né l'art. 384, comma 3, cod. proc. civ. né l'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., sia perché le stesse sono normalmente inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, sia in quanto queste ultime devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui le norme di rito subordinano l'esercizio dei poteri processuali (Cass. 4 marzo 2019, n. 6218).

È stato anche osservato, ed al principio va data continuità, che "il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi" (Cass. 21 luglio 2016, n. 15019 e negli stessi termini Cass. 7 marzo 2022, n. 7356).

Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, va aggiunto che all'udienza di discussione, sebbene le parti siano state sollecitate a prendere posizione sulla questione processuale, rilevata d'ufficio dal Collegio, la difesa della Fondazione non ha neppure accennato all'adozione dell'atto



deliberativo richiesto dall'art. 43 r.d. n. 1611/1933, non richiamato nella procura speciale o nel ricorso né prodotto ex art. 369 cod. proc. civ..

5.6. Infine, non può essere invocato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di *prospective overruling*, finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli (Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135; Cass., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144), atteso che, da un lato, sino all'arresto del 2018 non si rinvencono pronunce che abbiano espressamente escluso la riconducibilità al patrocinio ex art. 43 del r.d. n. 1611/1933 dell'autorizzazione concessa dal d.l. n. 345/2000, dall'altro, quanto ai requisiti necessari per il valido conferimento del mandato difensivo ad avvocato del libero foro, le Sezioni Unite del 2017 si sono poste in linea di continuità con un orientamento risalente nel tempo ed hanno ribadito un principio già affermato da Cass., Sez. Un., n. 4512 del 5 luglio 1983.

6. In ragione della possibile fondatezza del primo motivo e dell'inammissibilità del ricorso incidentale, è rilevante, ai fini della decisione, affrontare il tema della convertibilità del rapporto e della tutela assicurabile in caso di abusiva reiterazione del contratto, posto dal secondo motivo.

Con tale motivo il ricorrente principale denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 64/2010 convertito in l. n. 100/2010.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, per il periodo successivo al 9.5.2006, non è ipotizzabile la conversione.

Assume che tale tesi della Corte non ha alcun fondamento sia alla luce del d.l. n. 64/2010, convertito con modificazioni dalla l. 29.6.2010 n. 100, sia della sentenza della Corte Costituzionale 260 del 2015 sia, da ultimo, dalla sentenza di questa Corte del 19 maggio 2014, n. 10924 secondo cui un generale impedimento alla trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato non può trarsi dalle leggi che negli anni hanno imposto il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato per le fondazioni, in ragione del contenimento della spesa pubblica, divieto ribadito nel d.l. n. 64 del 2010, citato art. 3, comma 5.



7. L'esame del motivo pone, ad avviso del Collegio, dubbi sulla solidità ermeneutica degli approdi giurisprudenziali fino ad oggi raggiunti nella specifica materia delle fondazioni lirico-sinfoniche (si vedano i precedenti già sopra citati oltre ad altri di cui più ampiamente si riferirà) alla luce dell'orientamento di questa Corte di legittimità formatosi ormai da tempo in materia di società partecipate (che hanno avuto un percorso legislativo non dissimile da quello seguito per le Fondazioni Liriche), ma anche di consorzi di bonifica, di enti pubblici economici della Regione Sardegna e della Regione Sicilia, in relazione ai quali la possibilità di conversione è stata esclusa, valorizzando il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla nullità virtuale (Cass., Sez. Un., n. 26724/2007) ed evidenziando che, se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di assumere e quindi di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa, discendendo, in tal caso, la nullità dell'atto da ragioni ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo (v. *amplius* più avanti).

8. I dubbi che si andranno ad evidenziare, e che attengono alla possibilità di conversione del rapporto, si riflettono sulla tenuta generale del sistema; in ragione di ciò non può non evidenziarsi la particolare importanza della soluzione da adottarsi per la quale è opportuno un pronunciamento della Corte di legittimità nella sua più alta espressione di nomofilachia.

9. La complessa normativa riguardante gli enti lirici nominativamente indicati dalla legge n. 800/1967, poi trasformati in fondazioni dal d.lgs. n. 367/1996 è stata ricostruita, quanto alla disciplina dei rapporti instaurati con il personale, da Cass. 20 marzo 2014, n. 6547 con la quale sono stati affermati i principi di diritto, poi ripresi da numerose sentenze successive, di seguito trascritti:

a) ai contratti del personale artistico sottoscritti prima della trasformazione degli enti lirici in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato (ovvero prima del 23 maggio 1998) sono inapplicabili le disposizioni della l. 18 aprile 1962, n. 230, e in particolare le norme sui rinnovi dei rapporti di lavoro (l. n. 426 del 1977, art. 3, commi 4 e 5);

b) successivamente alla trasformazione (a partire, dunque, dal 23



maggio 1998), e fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le fondazioni lirico-sinfoniche si applica la disciplina prevista dalla l. 18 aprile 1962, n. 230, con l'unica esclusione costituita dall'art. 2 legge cit., relativa alle proroghe, alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dal d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, art. 22;

c) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle fondazioni lirico-sinfoniche previste dal d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, con le uniche esclusioni costituite dall'art. 4, relativo alle proroghe, e dall'art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi, come stabilito dal d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 4;

d) il d.l. 30 aprile 2010, n. 64, art. 3, comma 6, convertito in legge con modificazioni, con l. 29 giugno 2010, n. 100, nella parte in cui dispone che: *«alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi la l. 22 luglio 1977, n. 426, art. 3, commi 4 e 5, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368»*, ha un valore meramente confermativo della inapplicabilità ai rapporti in esame delle norme in tema di rinnovi dei contratti a tempo determinato, dovendosi intendere tale termine riferito alla continuazione del rapporto di lavoro dopo la sua scadenza e per un periodo superiore a quello indicato dal legislatore, alla riassunzione del lavoratore effettuata prima della scadenza del periodo minimo fissato dalla legge, nonché, infine, al fenomeno delle assunzioni successive alla scadenza del termine e senza soluzione di continuità. L'art. 3 non riguarda, invece, i vizi afferenti alla mancanza dell'atto scritto e all'insussistenza delle ipotesi tipiche ovvero delle ragioni di carattere produttivo che legittimano l'apposizione del termine.

Nella motivazione della sentenza si è valorizzata la natura privatistica delle fondazioni nonché il testo originario dell'art. 22 del d.lgs. 367/1996 che così disponeva: *«1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni*



sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente. 2. Al personale artistico e tecnico della fondazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230. 3. L'art. 2103 del codice civile si applica al personale artistico, a condizione che esso superi la verifica di idoneità professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva. 4. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro. 5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto in fondazioni non costituisce di per sé causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione».

9.1. Già prima dell'indicato precedente era, in realtà, intervenuta la legge di interpretazione autentica dettata dall'art. 40, comma 1 *bis*, del d.l. n. 69/2013, che così si esprimeva: «1-bis. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti».

Quella legge è però stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 260/2015 sul rilievo che il legislatore, a fronte di un'interpretazione che restringeva il divieto di stabilizzazione sancito nel 2010 alla sola ipotesi dei rinnovi, avrebbe esteso con efficacia retroattiva quel divieto anche all'illegittimità originaria del termine, attribuendo alla norma asseritamente oggetto di interpretazione un contenuto precettivo dissonante rispetto al testo (si veda l'originario testo dell'art. 3 della legge n. 100/2010 che così disponeva: «6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione



in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368)».

La sentenza del 2014, così come molte altre pronunciate successivamente, si riferiva a contratti stipulati dopo la privatizzazione (in quel caso nel 2001), ma prima di successivi interventi normativi con i quali il legislatore ha reso ancor più evidente la natura particolare delle fondazioni, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 153 del 2011 aveva ritenuto connotata dalla presenza di indici pubblicistici (si legge nella motivazione della pronuncia: "gli indici della connotazione pubblica degli enti lirici sono molteplici e ravvisabili nella preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, del conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei conti, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, dell'inclusione nel novero degli organismi di diritto pubblico soggetti al d.lgs. n. 163/2003 [...]). In particolare, il tenore della citata disciplina sugli appalti pubblici, di derivazione comunitaria, appare molto eloquente perché riconosce a livello legislativo la compatibilità della nozione di organismo di diritto pubblico con la forma giuridica privata dell'ente, purché l'ente stesso risulti, come nella specie, istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, dotato di personalità giuridica e finanziato in modo maggioritario dallo Stato o da altri enti pubblici").

9.2. Per i rapporti a termine stipulati successivamente al 2004 vengono in rilievo, rispetto alla possibilità di trarre dall'illegittimità del termine la conversione in rapporto a tempo indeterminato, innanzitutto le disposizioni che hanno posto alle fondazioni il divieto di instaurazione di nuovi rapporti.

In particolare, l'art. 1 della legge n. 266/2005, comma 595, ha così stabilito: «595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è



fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato».

L'art. 2, comma 392, della legge n. 244/2007, intitolato "Divieto per le fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato" ha così previsto: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato».

L'art. 3 del d.l. n. 64/2010, oltre a contenere la disposizione poi oggetto di interpretazione autentica, inserisce una serie di disposizioni limitative quanto alla disciplina del rapporto (esclusività del rapporto di lavoro, salva l'autorizzazione, limiti alla contrattazione collettiva), e al comma 5, ha disposto che: «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle



unità' cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

9.3. Alle indicate disposizioni ha fatto seguito l'art. 11 d.l. n. 91/2013 che, nel dettare una complessa disciplina limitativa dell'autonomia delle fondazioni in una prospettiva di risanamento del *deficit*, al comma 19, ha previsto che: *«19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma.*



Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attività effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di controllo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti».

9.4. Si tratta di un percorso con il quale gli indici della sostanziale natura pubblicistica, già presenti e valorizzati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 153 del 2011, sono stati progressivamente accentuati sino a giungere alla riformulazione dell'art. 22 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367 ad opera del d.l. 28 giugno 2019, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81. Nella formulazione attuale l'art. 22 così recita, per la parte che interessa: *«I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente. 2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I*



provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. 2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale [...]» Ulteriori limiti, anche di natura finanziaria, sono contenuti nei commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies.

9.5. Al fine, poi, di regolamentare la disciplina del personale delle fondazioni nel rispetto delle norme del diritto dell'Unione Europea, il medesimo d.l. n. 50 del 2019, con le modifiche apportate in sede di conversione, ha aggiunto i commi 3-bis e 3-ter all'art. 29 d.lgs. n. 81/2015, con i quali il legislatore italiano ha imposto limiti alla facoltà di assumere a termine personale artistico e tecnico allo scopo di evitare l'abusivo ricorso ai contratti a termine ed ha previsto il diritto al risarcimento del danno derivante dalle assunzioni in violazione di norme imperativa, escluso il diritto alla conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.

In particolare il comma 3-bis dispone che: *«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, a decorrere dal 1° luglio 2019, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i trentasei mesi, anche*



non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2. 3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3-bis non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. 4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

10. L'evoluzione legislativa sopra richiamata, non diversamente da quanto è avvenuto per le società partecipate (si vedano il d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella l. n. 133 del 2008 e successivamente il T.U. n. 175 del 2016), è stata, dunque, caratterizzata da divieti di assunzione fino alla previsione di un reclutamento da effettuarsi esclusivamente mediante apposite procedure selettive pubbliche, della nullità dei rapporti instaurati senza il rispetto delle procedure selettive, di una espressa esclusione della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, della fissazione di una durata massima dei contratti a termine per 36 mesi e, infine, dell'espresso richiamo all'art 36 d.lgs. n. 165/2001.

Anche per quanto attiene specificamente ai contratti a termine delle fondazioni liriche, il legislatore ha introdotto una normativa che con il tempo è divenuta sostanzialmente sovrapponibile a quella prevista per i contratti a termine nel pubblico impiego (che consente una durata massima di 36 mesi,



atteso che il d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96, ha statuito all'art. 1 che: «*Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto*») e ciò, evidentemente, in considerazione della marcata impronta pubblicistica che gli enti lirici, pur dopo l'acquisizione della veste giuridica di fondazioni di diritto privato, hanno conservato, impronta resa evidente dagli indici valorizzati dalla Corte costituzionale nella motivazione della sentenza n. 153/2011, ai quali anche questa Corte ha fatto riferimento in altri contesti (Cass. 17 maggio 2018, n. 12108; Cass. 21 novembre 2018, n. 30118).

11. Il descritto sostanziale avvicinamento si è realizzato, nei sopra descritti termini, con gli interventi normativi più recenti ma, come già ricordato, le previsioni di cui all'art. 1 della legge n. 266/2005, comma 595, all'art. 2, comma 392, della legge n. 244/2007, all'art. 3 del d.l. n. 64/2010 avevano introdotto il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

12. Vi è dunque un sistema che è caratterizzato da norme imperative che impediscono (per gli anni 2006 e 2007) o subordinano alla ricorrenza di specifiche condizioni (per gli anni dal 2008 al 2010) l'instaurazione di nuovi rapporti.

13. Nei precedenti di questa Corte che hanno riguardato le fondazioni lirico-sinfoniche, distinguendo tra rinnovi e vizio genetico, si è affermata la convertibilità dei rapporti. Ciò s'è detto non solo in quelle decisioni in cui si discuteva di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni limitative del potere di assunzione (così, ad esempio, Cass. 28 settembre 2016, n. 19189 e Cass. 9 gennaio 2017, n. 208), ma anche in quelle che hanno riguardato contratti stipulati nel regime limitativo (tra le più recenti Cass. nn. 8587, 8588, 8589, 8590 del 27 marzo 2019; Cass. n. 32009 del 9 dicembre 2019; Cass. nn. 32149, 32150, 32151 del 10 dicembre 2019; Cass. n. 32420 dell'11 dicembre 2019).

13.1. Al riguardo si è affermato (richiamando Cass. 14 maggio 2019, n. 12776; v. pure Cass. 20 aprile 2018, n. 9896; Cass. 17 ottobre 2018, n.



25959; Cass. 28 settembre 2016, n. 19189; Cass. 20 marzo 2014, n. 6547; come pure Cass. n. 10924 del 19 maggio 2014) che le norme in materia di blocco delle assunzioni, di cui alle leggi finanziarie del 2006 e del 2007, sono norme esterne alla fattispecie dedotta in giudizio, siccome riguardanti il funzionamento e l'autorganizzazione del datore di lavoro che, pur potendo incidere indirettamente sulla esistenza del rapporto di lavoro invocata dal privato, non possono far degradare la posizione di diritto soggettivo sorta in conseguenza di atti di gestione del rapporto di tipo privatistico (richiamando, sul punto, Cass., Sez. Un., n. 894 del 1999) e non possono, dunque, incidere sulla decisione giurisdizionale che intervenga in seguito all'entrata in vigore della disposizione normativa considerata.

13.2. Negli indicati precedenti si è anche ritenuta infondata la tesi difensiva della Fondazione secondo cui la conversione del contratto sarebbe impedita dal d.l. n. 91 del 2013, art. 11, comma 19, che prevede per il personale in esame le assunzioni per concorso, in quanto la circostanza che le assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico avvengano di norma per concorso pubblico (disposizione ben diversa da quella di cui all'art. 97 Cost.) non pone limitazioni al giudice in caso di accertata sussistenza dei presupposti per la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato (Cass. n. 9896/2018, cit.; Cass. 9 gennaio 2017, n. 208).

14. Trattasi, però, di affermazioni che non risultano in linea con le argomentazioni espresse da questa Corte in materia di Consorzi di Bonifica, di società partecipate, di enti pubblici economici della Regione Sardegna e della Regione Sicilia e cioè di soggetti che sono sottratti all'applicazione del d.lgs. n. 165/2001, che applicano, salvo deroghe, ai propri dipendenti la disciplina del lavoro nell'impresa e che sono stati interessati da analoghe discipline limitative delle assunzioni (invero, già nella sopra citata pronuncia di questa Corte Cass. 17 settembre 2020, n. 19418, relativo a Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, si è posta in maniera problematica la possibilità di conversione del contratto a tempo determinato con termine illegittimo nelle fondazioni dopo l'introduzione di elementi di disciplina pubblicistica come l'accesso tramite concorso previsto dall'art. 11, comma 19, d.l. 91/2013 e in presenza del blocco di assunzioni previsto per le fondazioni dal



2006 al 2010, questione che, però, lì non rilevava specificamente discutendosi di contratti stipulati in epoca anteriore alla disciplina vincolistica).

15. In particolare, nei precedenti intervenuti specialmente con riguardo ai Consorzi di Bonifica, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato è stato proprio affermato in ragione del divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione (in quel caso regionale) di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato escludendosi la possibilità di sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato (si vedano sul punto, fra le altre, Cass. 22 gennaio 2019, n. 1628; Cass. 9 gennaio 2019, n. 274; Cass. 21 ottobre 2020, n. 22981; Cass. 6 dicembre 2021, n. 38657).

Ciò si è statuito in applicazione del principio - già affermato da questa Corte a Sezioni Unite nella decisione n. 3671 del 24 febbraio 2015 - della rilevanza, ai fini della convertibilità dei rapporti a termine, di un sistema preclusivo disegnato dal legislatore (nella specie regionale).

16. Con riferimento alle società partecipate questa Corte ha affermato che la possibilità di conversione del rapporto è preclusa tanto dal divieto di assunzione quanto dalla necessità di un reclutamento senza il rispetto delle procedure selettive, che, seppure definite tali per distinguerle, anche ai fini della giurisdizione, da quelle propriamente concorsuali, rispondono ai medesimi principi richiamati dall'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 (v. Cass. 7 febbraio 2019, n. 3662; Cass. 14 febbraio 2018, n. 3621).

In particolare, in giudizi nei quali *ratione temporis* rilevava la previsione di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modificazioni nella l. n. 133 del 2008, poi sostituita dalla previsione di cui all'art. 19 del T.U n. 175 del 2016, questo giudice di legittimità ha ritenuto che, nonostante il mancato espresso riferimento all'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, il comma 2 dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, nel richiamare i principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità rispetto al reclutamento del personale, richiede alle società di applicare tali principi che in ragione dell'art. 97 Cost. comunque sottendono non solo le



procedure concorsuali, ma anche le procedure selettive (cfr. Cass. 15 ottobre 2018, n. 25728).

In sostanza, pur non essendo richiesto per dette società partecipate un procedimento di reclutamento totalmente equiparabile a quello del concorso pubblico, nel senso che si tratta di procedimento che non rispetta l'intera disciplina imposta dal d.P.R. n. 487 del 1994, tuttavia la natura comparativa e aperta della procedura rende la disposizione che la prevede norma interposta dell'art. 97 della Costituzione (così Corte cost. n. 68 del 2011; cfr., Cass. n. 3621/2018 cit.; Cass. 23 luglio 2019, n. 19925).

Si è in particolare affermato (v., con riferimento all'Azienda Regionale Sarda Trasporti S.p.A., società a partecipazione pubblica, Cass. 14 febbraio 2018, n. 3621; Cass. 22 febbraio 2018, n. 4358; Cass. 30 novembre 2020, n. 27343 e, analogamente, con riferimento alla Ecologia e Ambiente S.p.A., società a partecipazione pubblica, Cass. 1° agosto 2019, 20782) che, pur se a tale società non si applica l'art. 36 non essendo ente pubblico non economico, è la regola della concorsualità che impedisce la conversione. Come già nel precedente di cui a Cass. n. 19925/2019 cit., anche Cass. n. 27343/2020 ha evidenziato che la nullità espressa, prevista dall'art. 19 d.lgs. n. 175/2016, che impedisce la conversione del rapporto, non fa che esplicitare un principio già insito nel sistema.

In tali ultime pronunce si è rimarcato che le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 26724/2007, nel delimitare l'ambito delle cosiddette nullità virtuali, hanno osservato che in linea generale occorre tener conto della "tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità". Hanno, però, precisato che le norme che incidono sulla validità del contratto non sono solo quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che "in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una



particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalla legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto, e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo".

Di conseguenza, l'omesso esperimento delle procedure concorsuali o selettive non genera solo responsabilità contabile a carico dei dirigenti delle società partecipate, posto che l'individuazione del contraente con modalità difformi da quelle prescritte dal legislatore, si risolve nella mancanza in capo a quest'ultimo dei requisiti soggettivi necessari per l'assunzione; in merito al rapporto fra procedura concorsuale del d.lgs. n. 165 del 2001, ex art. 35 e contratto di lavoro, si è osservato che "sussiste un inscindibile legame fra la procedura concorsuale ed il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica, poiché la prima costituisce l'atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità, posto che sia la assenza sia la illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 35, attuativo del principio costituzionale affermato dall'art. 97, comma 4, della Carta fondamentale" (Cass. 7 luglio 2016, n. 13884).

Affermato, dunque, che per le società a partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro, non può che operare il principio richiamato innanzi secondo cui anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità; diversamente opinando si finirebbe per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che, come già evidenziato, tiene conto della particolare natura delle società partecipate e della necessità, avvertita dalla Corte Costituzionale, di non limitare l'attuazione dei precetti dettati dall'art. 97



Cost., ai soli soggetti formalmente pubblici, bensì di estenderne l'applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale.

17. Né, invero, può sostenersi, come affermato da questa Corte nelle pronunce relative alle fondazioni liriche sopra richiamate, che la conclusione nel senso della convertibilità sia imposta dall'interpretazione della normativa considerata resa dalla Corte di giustizia nella causa Sciotto (Corte di giust. 25 ottobre 2018, causa C-331/17) e dalla necessità di evitare gravi disparità di trattamento anche alla luce di Corte Giust. 9 marzo 2017, Causa C-406/15, Milkova, dovendosi scongiurare il rischio che la distinzione operata da una normativa nazionale tra i lavoratori subordinati a tempo determinato alle dipendenze di un qualsiasi datore di lavoro privato e quelli che svolgano le medesime mansioni alle dipendenze di una fondazione lirica non risulti adeguata al fine perseguito da tale normativa (Cass. n. 12776/2019, cit.).

La compatibilità con la normativa comunitaria del divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori è stata, infatti, positivamente vagliata, con riguardo allo speciale regime dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. ordinanza 12 dicembre 2013, Papalia, C-50/13, che richiama precedenti enunciati della stessa Corte; *id.*, 7 settembre 2006, C-53/03, Marrosu e Sardino; *id.*, 7 settembre 2006, C-180/04, Vassallo; *id.*, 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler).

Si tratta di principi che hanno rinvenuto ulteriore conforto da più recenti approdi della Corte di Lussemburgo che, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ha evidenziato che "la clausola 5 dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di



detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest'ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno" anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni (Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C - 494/16 Santoro; si veda anche Corte costituzionale n. 248 del 2018).

E, nel pubblico impiego contrattualizzato, in ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine questa Corte già con la sentenza delle Sezioni unite n. 5072 del 15 marzo 2016, seguita da numerose successive conformi, ha affermato che il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della l. n. 604 del 1966.

Il divieto di conversione è stato così ritenuto operante in tutte le ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori (v. Cass. dal n. 22552 al n. 22557 del 18 ottobre 2016 seguite da numerose successive conformi), evidenziandosi che la 'regola iuris' di tale divieto, non ammette eccezioni e si applica anche nei casi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, sia avvenuta utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali ovvero all'esito delle procedure di reclutamento ex art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass. 28 marzo 2019, n. 8671; Cass. n. 19925/2019 cit., Cass. 15 giugno 2020, n. 11537).

In particolare, in dette pronunce (poi riprese nelle decisioni che hanno specificamente riguardato le società partecipate), valorizzando i punti 70 e 71 della decisione della Corte di Giustizia 25 ottobre 2018, causa C-331/17, Sciotto, citata (anche per il profilo discriminatorio rispetto ad altri settori del rapporto privato) sul presupposto che altrimenti nessun'altra misura sanzionatoria sarebbe stata individuabile, si è ritenuto utilizzabile il principio affermato, quanto all'agevolazione probatoria, dalle citate Sezioni Unite n.



5076/2016 sul rilievo che di agevolazione – appunto - si tratta, non di interpretazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (il che ne avrebbe impedito l'estensione ai casi di inapplicabilità del T.U.), agevolazione che può essere concessa negli stessi termini e agli stessi fini in ogni caso in cui si discuta di risarcimento del danno, che va provato secondo il diritto interno, ma non quando si tratti di conformare l'ordinamento al diritto dell'Unione.

18. Applicando i suddetti principi ai rapporti a termine stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche non può non evidenziarsi, allora, che un ostacolo alla possibilità di convertire il rapporto di lavoro a termine deriva non solo dal divieto di assunzione ma anche dalla previsione di limiti per le assunzioni da effettuarsi solo per il tramite di procedure di reclutamento.

19. Si pone, evidentemente, un problema di compatibilità delle decisioni di questa Corte in materia di fondazioni liriche successive a Cass. n. 6547/2014 citata con i principi affermati nelle indicate pronunce riguardanti i Consorzi di bonifica, gli enti pubblici economici della Regione Sardegna e della Regione Sicilia, le società partecipate per i quali, come ricordato, sono stati ritenuti ostativi alla conversione il divieto di instaurazione di nuovi rapporti (come è il caso dei Consorzi di bonifica) o l'obbligo imposto di assumere solo a seguito di concorso (come per l'Azienda Regionale Sarda Trasporti, prima della trasformazione in S.p.A.) o di procedure selettive ispirate ai medesimi principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità richiamati nell'art. 35 del d.lgs n. 165/2001 (società partecipate anche prima del T.U.).

20. La questione, nella specie, è rilevante perché si discute di contratti stipulati a far tempo dal 2006.

21. Alla luce dell'evidenziato contrasto nonché del rilievo della questione che concerne la convertibilità dei contratti a termine stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui non può non evidenziarsi la particolare importanza, in relazione alle ricadute interessanti un ampio contenzioso, il collegio ritiene di dover rimettere la causa al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, comma 2, ultima parte, cod. proc. civ.



P.Q.M.

La Corte rimette la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili in ordine alla questione di massima di particolare importanza di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale dell'8 marzo 2022.

Il Presidente

Dott. Antonio Manna

